

COMUNE DI CONFLENTI

Provincia di Catanzaro

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del Reg.	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - ANNO 2014.
Data 28/07/2014	

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **18,55** nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in **sessione ordinaria** ed in **prima convocazione**.

Risultano presenti e assenti i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

N. Ord.	Cognome	Nome	Carica Elettiva	PRESENTI	ASSENTI
01	PAOLA	Giovanni	Sindaco	X	
02	D'ASSISI	Emilio Francesco	Consigliere	X	
03	STRANGES	Giovanni	Consigliere	X	
04	GALLO	Federico	Consigliere	X	
05	MASTROIANNI	Antonio Giovanni	Consigliere	X	
06	STRANGES	Antonio	Consigliere	X	
07	STRANGES	Daniela	Consigliere	X	
08	PAOLA	Serafino Pietro	Consigliere		X
09	MASTROIANNI	Raffaele	Consigliere	X	
10	COLOSIMO	Franco	Consigliere	X	

Consiglieri assegnati n° **09**

Consiglieri in carica n° **09**

Componenti presenti n° **9**

Componenti assenti n° **1**

Presiede il Sig. Emilio Francesco D'Assisi nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Paola ALIBERTI.-

Si dà atto che è altresì presente l' Assessore esterno : Michele PAOLA, senza diritto di voto.-

LA SEDUTA E' PUBBLICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
 - il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile,
- ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000, ha espresso parere **F A V O R E V O L E**.

Il Vicesindaco facente funzioni di Presidente apre la discussione sul punto all'ordine del giorno e cede la parola al Consigliere Gallo che relaziona, osservando che l'imposta IMU non la pagheranno i cittadini residenti che hanno una casa in territorio comunale sfitta e non occupata durante l'anno e gli anziani o disabili ricoverati in strutture di assistenza e cura, sempre a condizione che la casa resti sfitta e non occupata durante l'anno, in quanto la loro abitazione verrà assimilata alla prima casa, mentre c'è una variazione in aumento dall'aliquota sulla seconda casa che passa dal 7,6 per mille all'8,5. Sulle prime case case, prosegue, l'IMU viene versata con l'aliquota del 4 per mille sugli immobili considerati di lusso.

Per la TASI il consigliere relatore osserva che essa è destinata a coprire costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune che prima si riusciva a coprire con l'IMU sulla prima casa.

Ecco perché l'Amministrazione si è determinata ad istituirla, non nella misura massima, solo sulla prima casa.

In tal modo con la TASI non si coprirà tutto il costo dei servizi indivisibili ma si copre circa un 18% che lo Stato non trasferisce più.

Il Consigliere Mastroianni espone ancora le perplessità per non aver operato con agevolazioni per TASI e TARI, come consentito dalla legge, osservando che il costo del servizio è rimasto uguale a quello del 2013 ed esprime per queste ragioni dichiarazione di voto contraria per l'opposizione come consentito dalla legge.

Il Presidente chiede un voto favorevole perché si è operato nel rispetto della legge, cercando di andare incontro a tutti con le aliquote fissate al minimo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

VISTA inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

RICORDATO che questo comune, per l'anno d'imposta 2013:

non ha modificato le aliquote di base dell'IMU previste dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011), previste nella misura dello 0,4% per l'abitazione principale e dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

ACCERTATO che:

- il gettito IMU incassato nell'anno 2013 ammonta a € 96.000,00, oltre a € 13.389,12 di contributi statali per le perdite di gettito Imu 1° casa;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il comunicato del 15 luglio 2014 relativo all'ulteriore differimento del termine di approvazione del Bilancio 2014 dal 31 luglio al 30 settembre 2014;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico ”*;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- c) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- d) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale – sezione imposta municipale propria (IMU) - , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge;

RICORDATO che ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento I.U.C. sono stati assimilati ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero;

VISTO lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 02/07/2014, immediatamente eseguibile;

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l'esercizio 2014 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio:

la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base di € 15.000,00;

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante:

l'aumento dell'aliquota di base per le seguenti fattispecie: altri fabbricati ed aree fabbricabili

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale:

a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

b) per il solo anno 2014 l'aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille;

c) sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

RITENUTO pertanto di apportare, per l'anno 2014, le seguenti variazioni alle aliquote di base dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,00%
Altri immobili	+ 0,09%

ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2013 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2014 ammonta a € 115.000,00, funzionale a garantire, parzialmente, l'invarianza di risorse rispetto al 2013 per le modifiche alla destinazione del gettito recate dal comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, per un importo stimato di € 21.750,00;

PREMESSO che la TASI è destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal comune ed inoltre:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree fabbricabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari sopra definite, con vincolo di solidarietà tra possessori ed utilizzatori. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso del possessore, il comune, nel regolamento che

approva, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo de 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

VISTO, inoltre, il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP;
- b) fissazione per legge delle scadenze di versamento TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regioni, province, comuni, ecc.....

ATTESO che la disciplina della TASI, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU. Solo per il 2014 tali limiti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0m,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni e/o agevolazioni tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota TASI non può superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in relazione al settore di attività nonché alla tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

RICHIAMATO, infine, l'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della L. n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto e la TASI è versata in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale – sezione tributo sui servizi indivisibili (TASI) - , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data odierna, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 02.07.2014 ad oggetto “*Imposta Unica Comunale (IUC) anno 2014 – Determinazioni*” con la quale si proponeva al Consiglio Comunale la conferma dell’aliquota Imu sulle specifiche fattispecie delle abitazioni principali e relative pertinenze, mentre per gli altri immobili si proponeva l’aliquota Imu dello 0,85%; infine si proponeva l’istituzione dell’aliquota TASI al 1,5% per l’abitazione principale e le relative pertinenze e l’azzeramento dell’aliquota TASI per tutte le altre fattispecie;

RITENUTO di provvedere in merito si stabilisce, per l’anno di imposta in corso, quanto segue:

A. Aliquote e detrazioni Imu anno 2014

Fattispecie	Aliquota/Detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00 per mille
Altri fabbricati ed aree fabbricabili	8,50 per mille
Detrazione per abitazione principale	Euro 200,00

B. Aliquote TASI per l’anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall’art.1, comma 677, della Legge n. 147/2013

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (comprese categorie A/1, A/8 e A/9)	1,5 per mille
Altri fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente	0,00 per mille

Nel caso in cui l’occupante sia diverso dal titolare del diritto reale la quota di Tasi a suo carico è stabilita nella misura del 20% dell’ammontare complessivo della stessa, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall’articolo del vigente Regolamento IUC, i servizi indivisibili alla cui parziale copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

SERVIZIO	COSTI TOTALI
Polizia Municipale	€ 24.400,00
Illuminazione Pubblica	€ 93.800,00
Protezione civile	€ 900,00
Viabilità, Manutenzione strade e servizi connessi	€ 40.000,00
TOTALE SPESE	€ 159.100,00
Gettito TASI	€ 30.000,00
% copertura servizi indivisibili con gettito TASI	18,86%

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette

deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione espressa in forma palese che fa registrare il seguente risultato:
favorevoli sette, contrari: due;

DELIBERA

- **DI RICHIAMARE** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **DI APPROVARE** per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) come di seguito indicato:

Fattispecie	Aliquota/Detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4,00 per mille
Altri fabbricati ed aree fabbricabili	8,50 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

- **DI STIMARE** in € 115.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate al netto della decurtazione per l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
- **DI CONFERMARE** che le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locate, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale;

- **DI CONFERMARE** che le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto in Itali dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, purché non locate, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale;
- **DI APPROVARE** le seguenti aliquote TASI per l'anno 2014;

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (comprese categorie A/1, A/8 e A/9)	1,50 per mille
Altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente	0,00 per mille

- **DI STABILIRE** nel caso in cui l'occupante sia diverso dal titolare del diritto reale la quota di Tasi a suo carico è fissata nella misura del 20% dell'ammontare complessivo della stessa, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;
- **DI DARE ATTO** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014);
- **DI STIMARE** in € 30.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- **DI STABILIRE** in € 159.100,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui parziale copertura è finalizzato il gettito TASI, come di seguito dettagliato:

SERVIZIO	COSTI TOTALI
Polizia Municipale	€ 24.400,00
Illuminazione Pubblica	€ 93.800,00
Protezione civile	€ 900,00
Viabilità, Manutenzione strade e servizi connessi	€ 40.000,00
TOTALE SPESE	€ 159.100,00
Gettito TASI	€ 30.000,00
% copertura servizi indivisibili con gettito TASI	18,86%

- **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- **DI PUBBLICARE** le aliquote IMU e TASI sul sito internet del Comune;
- **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione dall'esito: favorevoli sette, contrari due.-

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMPOSTA UNICA
COMUNALE (I.U.C.) - ANNO 2014.**

UFFICIO TRIBUTI

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole, per i motivi espressi nel testo della deliberazione.

Conflenti li 23/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Giovanni Paola

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Conflenti li 23/07/2014

F.to Dott.ssa Angelina Cimino

Il presente verbale, fatta salva l'ulteriore sua lettura e definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to RAG. EMILIO FRANCESCO D'ASSISI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa PAOLA ALIBERTI

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente delibera è stata data per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale *on-line* per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi, ai sensi dell'art. 124 del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267 della legge n. 69/2009 e della legge n. 25/2010.

Confidenti 1/8/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Paola Aliberti

Reg. pubbl. N.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo pretorio comunale *on line* per quindici giorni consecutivi dal 1/8/2014 al 16/08/2014, come da apposito referto del Responsabile delle pubblicazioni allegato all'originale del presente atto.

Confidenti _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA'

SI ATTESTA che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno 1/8/2014

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

essendo decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo, senza che siano pervenute richieste di invio al controllo (art. 134, comma 3, D. L.vo n. 267/2000)

Confidenti 1/8/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Paola ALIBERTI

E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo d'ufficio.

Confidenti, li 1/8/2014

**Il Segretario comunale
F.to dr.ssa Paola Aliberti**